

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N.

106

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Normativa Anticorruzione e Trasparenza.

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni nn. 60 del 15.6.16 e n. 39 del 13.4.2016, si ritiene opportuno segnalare che il Consiglio Nazionale Forense in data 2.11.16 ha presentato **dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse** nel ricorso inerente alla applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012) agli Ordini e Collegi professionali.

Come è noto l'ANAC, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera 831 del 3.8.16 – G.U. n. 197 del 24.8.16), ha confermato l'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione agli Ordini professionali (All. n. 1).


Si invitano pertanto tutti gli Ordini provinciali ad istituire sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" che è possibile attivare anche sul sito [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it). Con riferimento ai contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

**Si evidenzia che l'ANAC ha chiarito** all'interno del documento in consultazione concernente "Schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/16" **che dovrebbe approvare un atto di indirizzo per gli Ordini professionali.**

Si rileva che **in ordine alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede che **nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e Collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo (Ufficio contratti e Ufficio preposto alla gestione del patrimonio), circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri





FNOMCeO

Il Presidente

**dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità.** La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. L'ANAC ha affermato che **solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.** In tal senso dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere.

**Pertanto tutti gli Ordini provinciali dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall'ANAC all'interno del PNA 2016 che costituiscono Atto di indirizzo.**

Gli Ordini provinciali che abbiano conferito, su indicazione del Ministero della Salute, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al Consigliere Segretario o ad un altro componente il Consiglio con deleghe gestionali (Presidente, Vicepresidente o Consigliere Tesoriere) dovranno procedere, se ancora non l'abbiano fatto, **a formalizzare la revoca dell'incarico**, approvando una specifica delibera. **Tutto questo riveste carattere d'urgenza considerato che ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/13 e s.m.i. il nominativo del RPCT deve essere inserito nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che deve essere aggiornato sulla base delle nuove aree a rischio indicate nel PNA 2016 e approvato dall'Organo di indirizzo politico entro il 31.1.17 (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019).**

Ciò detto, considerato che l'ANAC ha chiarito che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio (PNA 2016), questa Federazione ritiene che in via residuale in assenza di personale dipendente che abbia le necessarie competenze e che non sia coinvolto direttamente negli uffici al rischio corruttivo, si dovrà procedere alla nomina di un Consigliere privo di deleghe gestionali. In proposito si allega un fac simile di delibera (All. n. 2).

Si rileva inoltre che l'ANAC **ha prorogato al 16 gennaio 2017** il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT (All. n. 3).

Si ricorda infine che il gruppo di lavoro c.d. anticorruzione istituito presso la Federazione sta lavorando alla predisposizione di un **Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti**, in modo tale da rispettare le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016.

Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 3



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

All. n. 1

# AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 3 agosto 2016

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. (Delibera n. 831) (16A05994)

(GU n.197 del 24-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 35)

## IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'

Visto l'art. 19, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione».

Considerato che in virtu' dell'art. 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012, introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 della medesima legge e la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 18 maggio 2016 con cui e' stata approvata la bozza preliminare del PNA e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 maggio 2016 - 9 giugno 2016.

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti.

Vista la decisione del Consiglio dell'Autorita' del 6 luglio 2016 di approvazione del testo del PNA per l'invio al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri.

Visto il parere favorevole, con osservazioni, della Conferenza unificata del 21 luglio 2016.

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale del 28 luglio 2016.

## IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'

Approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC e l'invio alla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 3 agosto 2016

Il Presidente: Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2016



Il Segretario: Esposito

Allegato

Autorita' Nazionale Anticorruzione  
Piano Nazionale Anticorruzione 2016

PARTE GENERALE 1

Premessa: il nuovo PNA e le recenti modifiche legislative

1. Orientamenti internazionali
2. Esiti della valutazione dei PTPC 2016-2018
3. Soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione
  - 3.1 Pubbliche amministrazioni
  - 3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, societa' in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
  - 3.3 Societa' in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
4. Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative
5. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC
  - 5.1 Organi di indirizzo
  - 5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  - 5.3 Organismi indipendenti di valutazione
6. Gestione del rischio di corruzione
7. Azioni e misure per la prevenzione
  - 7.1 Trasparenza
  - 7.2 Rotazione
  - 7.3 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilita'
  - 7.4 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attivita' strumentali e servizi pubblici
  - 7.5 Whistleblowing

PARTE SPECIALE - APPROFONDIMENTI

I - PICCOLI COMUNI

Premessa

1. I "piccoli comuni" nella normativa di prevenzione della corruzione
2. Valutazione dei PTPC dei piccoli comuni
3. Prevenzione della corruzione nelle forme associative tra enti locali
  - 3.1 Unioni di comuni
  - 3.2 Convenzioni di Comuni
4. Altre semplificazioni per i piccoli comuni
5. Coordinamento fra gli strumenti di programmazione

II - CITTA' METROPOLITANE

Premessa

1. Valutazione dei PTPC delle citta' metropolitane
2. Rapporto citta' metropolitane ed enti territoriali (regione, comune capoluogo, comuni del territorio)
  - 2.1 Rapporto tra citta' metropolitana e regione per identificare le funzioni e i relativi processi da mappare nei PTPC
  - 2.2 Rapporto tra citta' metropolitana e comune capoluogo al fine di favorire forme di coordinamento per la predisposizione dei rispettivi PTPC
  - 2.3 Rapporto tra citta' metropolitana e piccoli comuni del territorio, per coordinare e semplificare l'attivita' di elaborazione

dei rispettivi PTPC

3. Individuazione dell'organo di indirizzo che adotta il PTPC
4. Nomina del RPCT
5. Obblighi di trasparenza
6. Coordinamento fra gli strumenti di programmazione

### III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Premessa

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del PTPC e di misure di prevenzione della corruzione
  - 1.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
  - 1.2 Predisposizione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione
  - 1.3 Organo che adotta il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione
2. Esempificazione di aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali
  - 2.1 Formazione professionale continua
  - 2.2 Adozione di pareri di congruita' sui corrispettivi per le prestazioni professionali
  - 2.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi
3. Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013

### IV - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Premessa

1. Precisazioni in merito al RPCT e ai contenuti dei PTPC in relazione al d.lgs. 97/2016
2. Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

### V - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Premessa

1. Programmazione delle misure di prevenzione e di trasparenza e nomina del RPCT nel MIBACT
2. Procedimento per la dichiarazione di interesse culturale
3. Circolazione internazionale intracomunitaria dei beni culturali
4. Autorizzazioni paesaggistiche: il ruolo delle Soprintendenze

### VI - GOVERNO DEL TERRITORIO

Premessa

1. Pianificazione territoriale regionale, provinciale o metropolitana
2. Processi di pianificazione comunale generale
  - 2.1 Varianti specifiche
  - 2.2 Fase di redazione del piano
  - 2.3 Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
  - 2.4 Fase di approvazione del piano
3. Processi di pianificazione attuativa
  - 3.1 Piani attuativi d'iniziativa privata
  - 3.2 Piani attuativi di iniziativa pubblica
  - 3.3 Convenzione urbanistica
  - 3.4 Approvazione del piano attuativo
  - 3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione
4. Permessi di costruire convenzionati
5. Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi
  - 5.1 Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria



- 5.2 Richiesta di integrazioni documentali
- 5.3 Calcolo del contributo di costruzione
- 5.4 Controllo dei titoli rilasciati
- 6. Vigilanza

## VII - SANITA'

### Introduzione

Ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione

#### Premessa

- 1. Ambito soggettivo
  - 1.1 Altri soggetti non di diritto pubblico: gli ospedali classificati e altri soggetti accreditati con il SSN
- 2. Conoscenze e competenze generali e comuni del RPCT in ambito sanitario e requisiti soggettivi
  - 2.1 Profili di competenza
  - 2.2 Aspetti organizzativi
- 3. Criteri di esclusione
- 4. Criteri di scelta
- 5. Fattori di rischio/criticita'
- 6. Struttura di supporto
- 7. Durata dell'incarico
- 8. Formazione

#### Acquisti in ambito sanitario

- 1. Misure per la gestione dei conflitti di interessi nei processi di procurement in sanita'
  - 1.1 Possibili ambiti di conflitto di interesse
- 2. Rafforzamento della trasparenza nel settore degli acquisti
  - 2.1 Altre proposte di misure di trasparenza nel settore degli acquisti
- 3. Misure di controllo
- 4. Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori
- 5. Rilevazione delle performance gestionali delle aziende sanitarie e degli enti del SSN in tema di acquisti: strumento operativo

#### Nomine

##### Premessa

- 1. Dirigenza medica e sanitaria
  - 1.1 Incarichi di direzione di struttura complessa
  - 1.2 Incarichi di direzione di struttura semplice
  - 1.3 Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo
- 2. Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria
- 3. Altre tipologie di incarichi
  - 3.1 Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. 502/1992
  - 3.2 Personale proveniente dagli ospedali classificati

#### Rotazione del personale

##### Premessa

- 1. Criticita' ed elementi di valutazione
    - 1.1 Area clinica
    - 1.2 Area tecnica e amministrativa
    - 1.3 Altre professioni sanitarie
  - 2. Indicazioni generali e ulteriori
- Rapporti con i soggetti erogatori

##### Premessa

- 1. Autorizzazione all'esercizio
  - 1.1 Rafforzamento della trasparenza
  - 1.2 Rafforzamento dei controlli
- 2. Accreditemento istituzionale
  - 2.1 Rafforzamento della trasparenza
  - 2.2 Rafforzamento dei controlli
  - 2.3 Altre indicazioni

figura in capo all'organo competente all'adozione finale, individuato di norma, salvo diversa disposizione statutaria, nel Sindaco metropolitano. Resta fermo che per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall'Autorita' nell'art. 1, lett. g) del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014. Quanto previsto sull'organo competente ad adottare il PTPC e' da intendersi riferito anche all'adozione dei codici di comportamento.

#### 4. Nomina del RPCT

Fermo restando quanto previsto al § 5.2. della parte generale sui requisiti del RPCT, si ritiene che la sua nomina sia di competenza dello stesso organo di indirizzo che adotta il PTPC, di norma, il Sindaco metropolitano.

#### 5. Obblighi di trasparenza

A fini di semplificazione, le citta' metropolitane possono inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, link di rinvio a quei dati gia' pubblicati da parte di enti territoriali di dimensione inferiore. Questa circostanza si puo' verificare quando vi e' totale coincidenza, a norma di legge, fra i dati da pubblicare da parte della citta' metropolitana e quelli da parte di altro ente del territorio e sempre che il RPCT della citta' metropolitana abbia verificato la correttezza, la completezza e l'aggiornamento del dato al quale si rinvia.

#### 6. Coordinamento fra gli strumenti di programmazione

L'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione». Si ribadisce pertanto, come gia' esposto nella parte generale al §5.1. cui si rinvia, la necessita' che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale della citta' metropolitana ivi inclusi, quindi, piano della performance e DUP.

In questa ottica si raccomanda che tra gli obiettivi strategici ed operativi del DUP vengano inseriti quelli strategici relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, piu' che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potra' ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione.

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

### III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

#### Premessa

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la



disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonche' gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilita' indicati, non sussistono pertanto piu' dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorita' e' stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtu' delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l'attivita' degli ordini e dei collegi professionali di livello centrale e territoriale, di seguito sono approfondite le seguenti questioni relative a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio:

- > RPCT e adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione;
- > aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali;
- > trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

## 1. Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del PTPC e di misure di prevenzione della corruzione

### 1.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

La legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPCT. Per quanto attiene alla specifica realta' degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Piu' in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Rinviando al § 5.2. della parte generale per le questioni di inquadramento complessivo, si evidenzia che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero cosi' limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potra' essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potra' coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. In

D. Lgs.  
33/2013



In questi casi, e' auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilita' collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell'impossibilita' di applicare le responsabilita' previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri - definiscano e declinino forme di responsabilita' almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici.

## 1.2 Predisposizione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione

L'art. 41 del d.lgs. 97/2016, nell'introdurre l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, sembrerebbe ricondurre gli ordini e i collegi professionali fra quei soggetti cui spetta l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis l. 190/2012). Tuttavia, tenuto conto dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001 e considerato che non necessariamente il modello ivi previsto e' applicabile da parte degli ordini e dei collegi professionali, di norma gli stessi adottano un PTPC. In via residuale, qualora gli enti decidano di adottare o abbiano gia' adottato un modello ai sensi del d.lgs. 231/2001, e' necessario che le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalita' all'interno dell'ente in coerenza con le finalita' della l. 190/2012 siano ricondotte all'interno di un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC..

Separate considerazioni vanno svolte, laddove ordini e collegi professionali siano di dimensioni limitate e non siano dotati di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insufficienza di struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti.

Al riguardo, deve ragionevolmente riconoscersi la possibilita' per gli ordini e collegi "di piccole dimensioni" di stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee. Questa indicazione e', peraltro, coerente con quanto previsto nel d.lgs. 97/2016 in cui si esprime favore per l'aggregazione di enti di piccole dimensioni al fine della predisposizione del PTPC.

La definizione di accordi tra ordini e collegi professionali, che consente di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, non esime i singoli enti dalla nomina di un proprio RPCT e dall'adozione del PTPC o, comunque, di misure di prevenzione della corruzione.

Ad esempio, potranno essere redatte in comune dagli ordini o collegi le parti del PTPC relative alla descrizione del contesto esterno di riferimento e, per i processi dello stesso tipo, anche del contesto interno. In quest'ultimo caso, le mappature dei processi a rischio di corruzione possono avere lo stesso contenuto nei singoli PTPC, ad eccezione della individuazione delle misure di prevenzione (ivi inclusi i responsabili, i tempi e le modalita' di attuazione), che dovranno necessariamente essere adeguate alle peculiarita' specifiche di ciascun ente.

E' auspicabile che ciascun Consiglio nazionale supporti i collegi e gli ordini territoriali nella predisposizione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di migliorare la mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ad esempio possono essere rese disponibili Linee guida e atti di indirizzo ovvero diffusi, a livello territoriale, alcuni contenuti-tipo dei PTPC, a cui gli ordini e collegi possono fare riferimento, ferma restando la necessita' di un indispensabile adeguamento dei contenuti, in particolare quanto alle misure



concretamente adottate, alle specifiche realta' dei singoli enti.

1.3 Organo che adotta il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, il PTPC e' adottato dall'organo di indirizzo (art. 1, co. 8). Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione e' individuato nel Consiglio. Questa indicazione rileva anche ai fini dell'eventuale potere sanzionatorio che ANAC puo' esercitare ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014. Tuttavia, per la specificita' degli ordini professionali, e' raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti.

2. Esempificazione di aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali

Da una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, cosi' come dai Consigli nazionali delle professioni, e' stato possibile individuare tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustivita', le attivita' a piu' elevato rischio di corruzione nonche' esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione.

Nondimeno, si sottolinea che le indicazioni contenute nel presente documento presuppongono la consapevolezza delle diversita' di discipline esistenti fra i vari ordinamenti professionali. Inoltre, l'individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione dovra' poi essere necessariamente contestualizzata nei PTPC dei singoli organismi, alla luce delle peculiarita' ordinamentali e disciplinari delle diverse professioni.

Si premette che si e' ritenuto, in questa fase, di escludere le attivita' riconducibili alla funzione giurisdizionale propria di alcuni Consigli nazionali (fra cui quelli degli ingegneri, degli architetti e dei geometri), in quanto si tratta di attivita' di natura non amministrativa, che i Consigli espletano nella loro qualita' di giudice speciale, in conformita' con i poteri loro espressamente conferiti dalla VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione (cfr. sul tema la relazione illustrativa al d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, recante «Riforma degli Ordinamenti Professionali»).

Lo stesso vale per i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, «diversi da quelli aventi funzioni amministrative», ai quali affidare «l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari», prevedendo altresì l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi (cfr. art. 3, co. 5, lett. f), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito in legge 14 settembre 2011, n. 11). Ai sensi del d.p.r. 137/2012, infatti, la funzione disciplinare viene svolta da consiglieri di disciplina individuati tramite candidature proposte dall'ordine, in numero pari al doppio dei componenti da nominare, e designati dal Presidente del Tribunale in base a tale elenco (art. 8).

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, di seguito si riporta una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche:

- > formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruita' (nell'eventualita' dello svolgimento di tale attivita' da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- > indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano di seguito, in



via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione. Si ribadisce che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

#### 2.1 Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua e' il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si e' concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si e' soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- > alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- > mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- > mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attivita' formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicita' e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

#### 2.2 Adozione di pareri di congruita' sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attivita' e' contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del



Paginari

d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facolta' dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruita' resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonche' per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruita', quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, e' riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualita' dello svolgimento della predetta attivita' di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

- > effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attivita' professionale.

Possibili misure

- necessita' di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non gia\* adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruita'; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalita' di funzionamento delle Commissioni;

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruita' rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

### 2.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi e' il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», che prevede, in relazione alle attivita' di collaudo statico, ad esempio, che «Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietta', imparzialita' e concorrenza. Tale violazione puo' concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di



professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

#### Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).

E' di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicita' delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli piu' alti e piu' bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

### 3. Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013

Chiarita la diretta applicabilita' agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, secondo quanto gia' rilevato in premessa, l'Autorita' adottera', come gia' chiarito nella parte generale al § 7.1., specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del presente PNA.

Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilita'" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarita' organizzative e dell'attivita' svolta dagli ordini e collegi professionali, in linea con quanto l'Autorita', per i principali obblighi, ha gia' dettagliato per le societa' pubbliche e gli altri enti di diritto privato con determinazione n. 8/2015.

## IV - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

### Premessa

Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni,

Il Consiglio direttivo riunito a ----- il -----;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 e sm.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

**CONSIDERATO** che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

**VISTO** che l'art.1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**VISTO** che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale;

**CONSIDERATO** che il Ministero della Salute aveva suggerito agli Ordini Provinciali la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consigliere Segretario;

**VISTO** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N. 831/2016 del 3.8.16 (G.U. n. 197 del 24.8.16 – Suppl. Ordinario n. 35), ha escluso che la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa essere attribuita a Consiglieri con deleghe gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell'Ordine con cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere;

**VISTO** che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede che nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e Collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità;

**CONSIDERATO** che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di \_\_\_\_\_ non ha all'interno del proprio organico personale dipendente che possa garantire le idonee competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico;

**VISTO** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera N. 831/2016 ha rilevato che in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e



della trasparenza adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

**EVIDENZIATO** che il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

### **DELIBERA**

- la revoca del dr \_\_\_\_\_, Consigliere Segretario/Tesoriere/Vicepresidente/Presidente dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in virtù di quanto espresso dalla Delibera dell'ANAC n. 831/2016;
- di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di \_\_\_\_\_ il/la dr/dr.ssa \_\_\_\_\_ componente del Consiglio direttivo dell'Ordine privo di deleghe gestionali.

All. n. 3



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Comunicato del Presidente del 5 dicembre 2016

**Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – proroga al 16 gennaio 2017 del termine per la pubblicazione**

Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute e per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione (RPC) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017, l'Autorità ha valutato opportuno **prorogare al 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione** della Relazione annuale che i RPC sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012 ([LINK allo schema di relazione](#)).

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 dicembre 2016

Il Segretario, Rosetta Greco

*Raffaele Cantone*  
(firmato digitalmente)